

CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni civili: I Sezione, 11 marzo 2005, n. 5449.

Non sussiste una situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale per il lavoratore interinale che presta la propria attività presso l'ente di cui è amministratore.

Omissis.

2.7. Alla luce dei suesposti principi, si tratta, ora, di verificare se il prestatore di lavoro temporaneo possa qualificarsi siccome "dipendente" dell'ente pubblico presso cui presta la propria attività.

È noto che gli articoli da 1 a 11 della succitata L. n. 196 del 1997 disciplinano sia il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sia il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. Il primo (art. 1 comma 1) è definito dal legislatore quale «contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo ... ("impresa fornitrice") pone uno o più lavoratori ... ("prestatori di lavoro temporaneo"), da essa assunti con il contratto previsto dall'articolo 3 ("contratto per prestazioni di lavoro temporaneo"), a disposizione di un'impresa che ne utilizza la prestazione lavorativa ... ("impresa utilizzatrice"), per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del comma 2». Il secondo (art. 3 commi 1 e 2) è definito dal legislatore quale «contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il lavoratore: a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice; b) a tempo indeterminato (comma 1). Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima (comma 2)».

Non è inutile sottolineare che gli articoli da 1 a 11 della L. n. 196 del 1997 sono stati abrogati, a far data dal 24 ottobre 2003, dall'art. 85 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003 n. 30): decreto delegato, che, in attuazione della delega, ha istituito il nuovo contratto di «somministrazione di lavoro» (artt. 20 e segg.).

Gran parte della dottrina giuslavoristica ha evidenziato la natura "complessa" della fattispecie negoziale del lavoro temporaneo, sottolineando che la fornitura di lavoro temporaneo si basa sulla connessione economica e giuridica di due distinti contratti - quello di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, intercorrente tra l'impresa fornitrice e l'impresa utilizzatrice; e quello per prestazioni di lavoro temporaneo, che instaura e disciplina il rapporto di lavoro subordinato con l'impresa fornitrice - e che la relazione giuridica che lega i due contratti è generalmente ricostruita alla stregua del c.d. "collegamento negoziale".

Tale impostazione dottrinale è stata sostanzialmente recepita dalla giurisprudenza di questa Corte, che, nella sentenza n. 3020 del 27 febbraio 2003 - in una delle fattispecie prefigurate dall'art. 10 comma 3 della L. 196 del 1997 - ha formulato alcune affermazioni di principio che appaiono rilevanti in questa sede. In primo luogo, sono state sottolineate le ragioni degli istituti in esame: «... l'introduzione del c.d. lavoro interinale risponde a molteplici esigenze, fra cui come preponderanti si pongono il bisogno, per le imprese (utilizzatrici), di poter contare su una forza idonea a fronteggiare esigenze temporanee, non tipicizzate, lasciando la gestione normativa (retributiva e previdenziale) del rapporto di lavoro ad altra impresa (fornitrice) professionalmente nel reclutamento di personale idoneo a sopperire ad esigenze temporanee; nonché l'incentivazione di sbocchi occupazionali per le fasce giovanili nella prospettiva di un loro ingresso nel mondo del lavoro ai fini anche di una formazione professionale plurivalente. Il tutto nella prospettiva del superamento di strumenti risalenti ad epoche da considerarsi remote nell'ambito delle relazioni industriali - come la L. 1369/60 - della introduzione di una cultura della flessibilità del rapporto di lavoro; in un contesto in cui si intrecciano l'interesse dell'impresa (utilizzatrice) a disporre di nuclei mobili, dei quali abbia la sola gestione tecnico-produttiva, e quello del lavoratore ad un accesso rapido nel mondo del lavoro con possibilità di formazione pluriprofessionale». In secondo luogo, sono state evidenziate la struttura dei contratti "collegati" e le conseguenze che ne derivano: «A fronte di tale disegno ..., è stata introdotta una intelaiatura legislativa, che, pur articolandosi in negozi distinti ciascuno dei quali funzionalizzato ad esigenze diverse (contratto di prestazione di lavoro temporaneo - contratto di fornitura dello stesso), postula un ontologico collegamento negoziale fra le pur distinte fonti contrattuali ed un rapporto necessariamente trilaterale fra i soggetti dell'operazione: in quanto tutti interessati - per la reciproca integrazione che avviene fra i loro interessi - all'esistenza di un rapporto di lavoro caratterizzato dalla scissione fra gestione normativa e gestione tecnico-produttiva del lavoratore, affatto diverso da quello tipico, che postula, invece, l'identità fra

soggetto gestore della fase normativa e quello gestore della fase tecnico-produttiva ..., v'è una netta distinzione di ruoli, per effetto della quale l'impresa fornitrice assume quello di datore di lavoro privo, tuttavia, di potere gestionale nei confronti delle energie lavorative postegli a disposizione dal lavoratore, destinate invece, ad essere utilizzate da un diverso datore di lavoro su cui tuttavia, non grava, se non in via di garanzia, alcuno degli oneri retributivi e previdenziali al cui adempimento è tenuta l'impresa fornitrice. Il ruolo dell'impresa utilizzatrice è, pertanto, quello di mera gestione, secondo le sue esigenze, del lavoratore messogli a disposizione dall'impresa fornitrice: di conseguenza, la regolamentazione del rapporto di lavoro, nella quale elemento essenziale è la sua durata, risiede esclusivamente nel contratto di prestazione di lavoro temporaneo ...».

Analizzando più specificamente la disciplina legislativa in esame, devono porsi in evidenza i seguenti elementi, rilevanti nella presente fattispecie: a) - il lavoratore temporaneo è, formalmente, "dipendente" della impresa fornitrice, in quanto da questa "assunto" (art. 3 comma 1 cit.); b) - l'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo e previdenziale, spettante al lavoratore temporaneo, grava sull'impresa fornitrice e solo sussidiariamente sull'impresa utilizzatrice in caso di inadempimento della prima, salva, in ambedue le ipotesi, rivalsa della stessa nei confronti dell'impresa utilizzatrice (cfr. combinato disposto degli artt. 1 comma 5, lett. d), f), g) e 4 commi 1 e 2); c) - la titolarità (e l'esercizio) del potere disciplinare nei confronti del lavoratore temporaneo è attribuita all'impresa fornitrice, alla quale l'impresa utilizzatrice comunica agli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della L. 20 maggio 1970 n. 300» (art 6 comma 6); d) - il lavoratore temporaneo «non è computato nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza su lavoro» (art. 6 comma 5); e) - come già dianzi evidenziato, «il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima» (art. 3 comma 2) e «svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice» (art 4 comma 1); f) - «Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge» (art. 1 comma 2; v. anche l'art. 10 commi 2 e 3, che disciplina e sanziona le ipotesi di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato).

2.8. Tutte le considerazioni dianzi svolte consentono di concludere, abbastanza agevolmente, che il prestatore di lavoro temporaneo, il quale svolga la propria attività presso un comune - inteso, secondo gli schemi della L. 196 del 1997, come pubblica amministrazione "utilizzatrice" - non può considerarsi, ai fini della integrazione della causa di ineleggibilità di cui all'art. 9 comma 1 n. 7 della L.R. siciliana n. 31 del 1986 siccome "dipendente" del comune medesimo, secondo i criteri dianzi (cfr., *supra*, n. 2.6) ribaditi.

A siffatta conclusione conducono univocamente le osservazioni che seguono.

In primo luogo, appaiono decisivi, fra gli elementi rilevanti della disciplina dettata dalla L. 196 del 1997, da ultimo (cfr., *supra*, n. 2.7) posti in evidenza, la formale assunzione del lavoratore temporaneo da parte dell'impresa fornitrice (nella specie, il ... risulta assunto dalla ... S.p.A., impresa "fornitrice" nei confronti del Comune di ...: cfr., *supra*, n. 2.3); la sottoposizione del lavoratore stesso al potere disciplinare dell'impresa che lo ha assunto; l'obbligo di corresponsione del trattamento retributivo e previdenziale, spettante al lavoratore, temporaneo, gravante sull'impresa fornitrice (e solo sussidiariamente sull'impresa utilizzatrice in caso di inadempimento della prima, salva, in ambedue le ipotesi, rivalsa della stessa nei confronti dell'impresa utilizzatrice); la non computabilità del lavoratore temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice (nella specie, nell'organico del personale del Comune di ...); la durata "temporanea" del rapporto di lavoro. Infatti, nessuno degli elementi stessi risponde ai criteri, individuati dalla giurisprudenza ordinaria e amministrativa, perché possa affermarsi l'esistenza di un rapporto di lavoro "subordinato" tra lavoratore temporaneo ed impresa utilizzatrice (cfr., *supra*, n. 2.6).

A proposito degli ultimi due elementi ora esaminati (temporaneità del rapporto e non inserimento del lavoratore temporaneo nell'organico dell'impresa utilizzatrice), deve sottolinearsi che il contratto collettivo nazionale quadro dell'8 settembre 2000, per la disciplina del rapporto del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo sostituito, da ultimo, dall'art. 22 del D.Lgs. n. 80 del 1998) e nella L. 196 del 1997, prevede (art. 1) la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, del ricorso a contratti di fornitura di lavoro temporaneo «per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegata a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento ordinario prevista dallo stesso D.Lgs. n. 29/1993»,

precisando peraltro, che «il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione» e che «in nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche».

In secondo luogo, non assume valenza decisiva contraria la già ricordata previsione, secondo cui il lavoratore temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima (art. 3 comma 2) e «svolge la propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice» (art. 4 comma 1).

La dottrina giuslavoristica ha molto dibattuto sul significato e sulle conseguenze dell'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'impresa utilizzatrice con riferimento alla complessa qualificazione del contratto per prestazione di lavoro temporaneo. Tuttavia - secondo una tesi, che pare preferibile ed è stata accolta dalla su citata sentenza di questa Corte - tale contratto - nonostante la deviazione dal modello di lavoro subordinato, rapportabile alla scissione tra titolarità giuridica del rapporto ed effettiva utilizzazione della prestazione, alla quale consegue l'esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del soggetto utilizzatore - è suscettibile a tutti gli effetti nel tipo legale definito dall'art. 2094 c.c., possedendo tutti gli elementi essenziali; sicché, creditore della prestazione lavorativa e datore di lavoro devono individuarsi nell'impresa fornitrice, con la sola particolarità che il potere direttivo e di controllo è attribuito all'impresa utilizzatrice al solo scopo di soddisfare il proprio interesse all'adempimento del contratto di fornitura, di cui è parte, conformando in tal modo un'obbligazione altrui; ed anzi, proprio questa particolarità è indice di accentuazione del vincolo di subordinazione del lavoratore temporaneo nei confronti dell'impresa fornitrice: vincolo che, in tale fattispecie, si estende all'obbligo del lavoratore di assoggettarsi al potere direttivo di un soggetto terzo (l'impresa utilizzatrice, appunto).

In definitiva - dal momento che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è definibile come contratto, il quale disciplina il rapporto di lavoro subordinato che si costituisce tra l'impresa fornitrice ed il lavoratore da questa assunto - non può predicarsi alcuna "dipendenza", nei sensi dianzi precisati, del lavoratore temporaneo nei confronti dell'impresa utilizzatrice; con la conseguenza che, nei casi in cui tale ultima qualità sia rivestita, da un comune, come nel caso di specie, il lavoratore temporaneo che presta la propria attività lavorativa presso l'ente territoriale non può considerarsi "dipendente" dell'ente medesimo e, quindi, ineleggibile alla carica di consigliere comunale, in particolare ai sensi dell' art. 9 comma 1 n. 7 della L.R. siciliana n. 31 del 1986.

Omissis.